



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio Comunale

SCRITTURA PRIVATA n. del

- SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE -

ART. 1

Il Comune di Rosolini, con sede legale a Rosolini in via Roma n. 2 partita I.V.A. n. 00056590896, e per esso il suo legale rappresentante Ing. Corrado Mingo, quale Responsabile del Servizio del 5° Settore - Servizio LL.PP., che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "Amministrazione", affida al Geom. Antonino Cavallo, nato a Modica (RG) il 28/03/1968 ed ivi residente in via Sorda Scicli n. 181/C, C.F.: CVL NNN 68C28 F258D – P.I.: 01170280885, giusta Determina del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n° _____ del _____, iscritto con il n. 1318 al Collegio dei Geometri della Provincia di Ragusa, inserito nell'Albo dei Professionisti di Fiducia di questo Ente ed in possesso dei requisiti di legge, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "Professionista", l'incarico per la redazione del TIPO DI FRAZIONAMENTO DELLE AREE INTERESSATE PER LA REALIZZAZIONE DELLE "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, PRIMA TRAVERSA DI VIA SOLDATO ROSARIO PITINO", riguardanti nello specifico: frazionamenti delle aree interessate, redazione modulistica catastale, introduzione in mappa, aggiornamento cartografico catastale, produzione visure catastali storiche di tutte le particelle derivate, estratto di mappa aggiornato, spese varie per diritti, tributi vari, bolli, copie e quant'altro occorre per completare il servizio affidato.

Il Professionista inoltre dovrà fornire in originale all'Amministrazione tutti gli atti approvati dagli uffici competenti, frazionamenti, nuovi estratti di mappa catastale, visure storiche catastali di tutte le particelle derivate e tutte le copie degli elaborati in formato digitale standardizzato tipo WORD, PDF, DWG, etc.

ART. 2

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze dell'Amministrazione e le direttive che la stessa impartirà tramite un incaricato all'uopo preposto.

Esso resta obbligato alla osservanza delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni in materia vigenti negli uffici dove svolgere il servizio.

ART. 3

Il Professionista è tenuto ad espletare le prestazioni a lui affidate e presentare all'Amministrazione gli elaborati di sua competenza entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. Qualora la presentazione degli elaborati suddetti fosse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale pari al 2 % dell'onorario per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso, nel caso che il ritardo ecceda i trenta giorni, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente senza che questi ultimi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi al servizio eventualmente svolto.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

ART. 4

Non saranno concesse proroghe per l'ultimazione dell'incarico, salvo casi di forza maggiore documentati ed approvati da parte dell'Amministrazione.

Il Professionista si obbliga ad introdurre negli elaborati, anche se già presentati, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni ed aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari e che a loro competono per la definitiva approvazione degli elaborati da parte degli Uffici ed Enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Nell'incarico sono compresi gli adempimenti e le incombenze organizzative, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti di qualsiasi tipo, l'approvazione degli atti da parte degli Organi competenti, i relativi diritti da versare agli stessi per l'approvazione e per ottenerne copia da presentare all'Amministrazione.

L'inosservanza di quanto sopra comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario sia per rimborso spese.

ART. 5

Il compenso per la fornitura dei servizi oggetto del presente incarico è stabilito nella misura di **€ 2.000,00**(Euro Duemila/00), comprensivo di onorario, oneri previdenziali, oneri fiscali, spese varie e ritenuta d'acconto.

A tal fine il Professionista dichiara di accettare tale compenso a saldo e a completa tacitazione di quanto dovutogli dall'Amministrazione per l'incarico predetto.

L'Amministrazione resta obbligata solo nei limiti del predetto importo deliberato.

Qualora nel corso dell'espletamento dell'incarico dovesse verificarsi la necessità di prestazioni e/o spese professionali che dovessero comportare un compenso superiore a quello deliberato, il Professionista darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione e sospenderà la sua attività, che potrà essere ripresa solo dopo che i maggiori oneri saranno approvati a discrezione dall'Amministrazione, finanziati e deliberati.

ART. 6

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista nella fase di studio e/o progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione nei suoi confronti per i danni provocati.

ART. 7

Nel compenso di cui sopra è compresa ogni eventuale spesa a rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal Professionista per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, onorari per collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dei servizi di ché trattasi restano a carico del Professionista, comprese quelle occorrenti per accertamenti, apposizione di termini, capisaldi e simili, carte catastali, etc..

ART. 8

Oltre alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 5, nulla spetta al Professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Qualsiasi altra spesa necessaria per l'espletamento dell'incarico è a carico dello stesso.

ART. 9

Gli atti del servizio svolto resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio, introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie senza che il Professionista possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 10

La liquidazione e il pagamento del compenso professionale di cui all'art. 5 avverrà a seguito dell'espletamento dell'incarico così come indicato all'art. 1 e con gli obblighi, gli adempimenti e le incombenze di cui all'art. 4.

ART. 11

L'Incaricato dichiara di non avere rapporti di impiego con pubbliche Amministrazioni dello Stato, della Regione Siciliana, delle Province, dei Comuni e degli enti pubblici e di non trovarsi in altre condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.

L'Amministrazione Comunale dichiara altresì di non avere alcun rapporto in corso con altri professionisti per il medesimo incarico.

ART. 12

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente disciplinare sarà competente il foro di Siracusa. In pendenza di giudizio non sono sospesi gli obblighi dell'Incaricato conseguenti alla presente convenzione.

Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla presente convenzione e non definite in via amministrativa, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno del Professionista ed un terzo da designarsi d'intesa tra le parti o in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente.

ART. 13

Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali, nonché tutte le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Le parti danno atto che il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, giusto art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/86, in quanto trattasi di prestazione soggette ad imposta sul valore aggiunto.

ART. 14

Al fine della presente convenzione le parti eleggono domicilio il Responsabile del 5° Settore Servizio del LL.PP. nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso la sede del Comune, il Professionista presso il proprio domicilio fiscale sopra specificato.

ART. 15

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Professionista, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta e definitiva approvazione degli Organi competenti.

Geom. Antonino CAVALLO _____

Ing. Corrado MINGO _____